



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Prima Sezione Civile

N.R.G. 83/2024

Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Laus, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:

Parte_1 (P.IVA P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Joachim Unterholzner ed Andreas Decarli e domiciliata in Bolzano via della Rena 14 presso i difensori;

- parte opponente -

contro

Controparte_1 (P.IVA P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Marcel Moccia e Giuseppe Avolio e domiciliata in Bolzano piazza della Vittoria 47 presso i difensori;

- parte opposta-

in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr. 1408/2023 del 20.11.2023 emesso nel procedimento per monitorio sub RG 3223/2023

causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 13/11/2025 sulle seguenti

CONCLUSIONI

formulate dalla parte opponente Parte_1 :

“Möge das Landesgericht Bozen, contrariis reiectis:

im Vorabwege:

1) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass das Landesgericht Bozen aufgrund der in Art. 16 der Gründungskurkunde des Consorzio Controparte_1 Controparte_1 CP_1

Controparte_2 für die vorliegende Streitsache nicht zuständig ist und infolgedessen den Zahlungsbefehl des Landesgerichts Nr. 1408/2023 unter Allg. Reg. 3223/2023 vom 20.11.2023, für nichtig erklären bzw. annullieren bzw. widerrufen sowie sämtliche gegnerischen Anträge kostenpflichtig abweisen;

2) aus obigen Gründen (Zwangsliquidation im Verwaltungswege) die Unterbrechung des Verfahrens anordnen;

in präjudizieller Hinsicht:

3) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die Verfahrensvoraussetzungen hinsichtlich der Bestimmungen laut Artikel 5 und 5-bis des GVD Nr. 28/2010 (Mediation) nicht erfüllt sind und infolgedessen den Zahlungsbefehl des Landesgerichts Nr. 1408/2023 unter Allg. Reg. 3223/2023 vom 20.11.2023, annullieren bzw. *Controparte_3* gegnerischen Anträge kostenpflichtig abweisen;

4) aus oben dargelegten Gründen einen etwaigen Antrag auf Gewährung der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehls des Landesgerichts Nr. 1408/2023 unter Allg. Reg. 3223/2023 vom 20.11.2023, als unbegründet abweisen;

in der Hauptsache:

5) aus oben dargelegten *Controparte_4* und *CP_5*, dass keinerlei Forderungen des Consorzio *CP_1* Adige *Controparte_1* gegenüber der *Parte_1* bestehen und infolgedessen den angefochtenen Zahlungsbefehl des Landesgerichts Bozen Nr. 1408/2023 unter Allg. Reg. 3223/2023 vom 20.11.2023 als unbegründet annullieren bzw. widerrufen sowie die gegnerische Widerklage kostenpflichtig abweisen, da die geltend gemachte Forderung nicht fällig ist, nicht besteht bzw. nicht geschuldet ist;

auf jeden Fall:

6) mit sämtlichen Rechtsfolgen bezüglich der Honorare, Gebühren und Kosten des gegenständlichen Verfahrens. Es wird festgehalten, dass gegenständlicher Schriftsatz mit den in Art. 4 Abs. 1-bis M.D. 55/2014 vorgesehenen Techniken erstellt wurde und dies bei der Festlegung des zu liquidierenden Anwaltsentgeltes berücksichtigt werden möge.”

„In beweisrechtlicher Hinsicht besteht man auf die Zulassung der weiteren namhaft gemachten Zeugen laut Beweisschriftsatz vom 16/7/2024 bzw. Repliksschriftsatz vom 26/7/2024“

formulate dalla parte opposta *Controparte_1*

[...] :

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito:

...

II. rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1408/2023 del Tribunale di Bolzano;

III. in via riconvenzionale “complanare”, previo ogni più opportuno accertamento circa la sussistenza dell'obbligazione contrattuale e della successiva occupazione sine titolo del magazzino, condannare – per le ragioni in narrativa - Controparte_6 , al versamento di euro 107.777,69.- oltre IVA, S. E. & O. (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;

IV. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”

In via istruttoria come in atti

RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 18/10/2023 il Controparte_1 [...] rappresentava di essere “un consorzio che opera nel settore della logistica e movimentazione merci ... titolare di un magazzino di stoccaggio in Cortaccia, alla via dell'Adige, 5 che mette a disposizione dei suoi partner”; che Controparte_6 “stabiliva una filiale operativa presso i magazzini della ricorrente, pubblicizzava l'ampia disponibilità di deposito merci ... ed utilizzava i servizi per tutto il 2023”; che “per i servizi erogati venivano emesse le fatture nn.rr. 3, 4, 13, 14, 28, 42, 43, 62, 68, 75, 76 e 85”; che Parte “non contestava né l'an, né il quantum, ma pagava solo gli importi distinti nelle fatture nn.rr. 14 e 28”; che pertanto sarebbe rimasto insoluto da parte di Parte “a. il saldo della fattura elettronica n. 3 del 23.01.2023 per € 5.282,69 oltre IVA, scaduta in pari data; b. il saldo della fattura elettronica n. 4 del 23.01.2023 per € 9.280,00 oltre IVA, scaduta in pari data; c. il saldo della fattura elettronica n. 13 del 28/02/2023 per € 17.505,00 oltre IVA, scaduta in pari data; d. il saldo della fattura elettronica n. 42 del 30/04/2023 per € 7.910,00 oltre IVA, scaduta in pari data; e. il saldo della fattura elettronica n. 43 del 31/05/2023 per € 6.660,00 oltre IVA, scaduta in pari data; f. il saldo della fattura elettronica n. 62 del 30/06/2023 per € 6.660,00 oltre IVA, scaduta in pari data; g. il saldo della fattura elettronica n. 68 del 31/07/2023 per € 6.500,00 oltre IVA, scaduta in pari data; h. il saldo della fattura elettronica n. 75 del 31/08/2023 per € 6.500,00 oltre IVA, scaduta in pari data; i. il saldo della fattura elettronica n. 76 del 31/08/2023 per € 1.620,00 oltre IVA, scaduta in pari data;

j. il saldo della fattura elettronica n. 85 del 18/09/2023 per € 15.840,00 oltre IVA, scaduta in pari data; e quindi per complessivi Euro 98.333,28”.

Con provvedimento ex art. 640 c.p.c. dd. 27/10/2023 il Giudice del monitorio evidenziava incertezze in merito alla determinatezza dell’indicazione della *causa petendi* della domanda, evidenziando che il rinvio alle fatture dimesse sarebbe stato possibile unicamente “*per dedurre aspetti limitati della causa petendi*” stessa, quali la descrizione delle singole prestazioni, “*purché ivi siano sufficientemente dettagliate e non indeterminate, singoli prezzi unitari – non forfetari*” ed invitando ad integrare il ricorso, considerato che nel caso concreto “*le fatture non sono sufficientemente specifiche per comprendere l’esatta prestazione ed il modo di determinazione del corrispettivo (v. importi diversi a base mensile, importi per occupazione abusiva ecc.*”.

All’esito del deposito della memoria autorizzata dd. 17/11/2023 da parte della ricorrente, il Giudice, “*ritenuto che le criticità sollevate nell’ordinanza sono state superate solo in misura limitata con riferimento alle fatture n. 43/2023 e 62/2023, mentre per le altre vale quanto osservato nell’ordinanza*”, ingiungeva ad *Controparte_6* il pagamento della somma di Euro 16.250,40 a titolo di capitale, oltre accessori e spese.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 8/1/2024 insorgeva *Controparte_6*, dolendosi della carenza di giurisdizione in considerazione della presenza di clausola arbitrale nello statuto del *CP_1*; del mancato esperimento del procedimento di mediazione; della carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo al *CP_1*, avendo *Parte* stipulato un contratto per l’utilizzo del magazzino di via dell’Adige direttamente con la società proprietaria Zipi S.r.l..

In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. *Parte* chiedeva inoltre dichiararsi l’interruzione del processo a motivo della sottoposizione a procedura concorsuale di soci del *CP_1* opposto.

Con ordinanza dd. 14/11/2024 il Giudice “*ritenuto, allo stato e salvo ogni diversa successiva valutazione all’esito dell’istruttoria: che i doc. 11 e 12 di parte opposta, comunicazioni provenienti da Parte_1, parrebbero corroborare la tesi della sussistenza e dell’attuazione di un rapporto contrattuale tra le odierne parti per l’utilizzo degli spazi di magazzino oggetto di causa; che tale tesi parrebbe altresì supportata dal doc. 19, che parrebbe comprovare un bonifico indirizzato dall’opponente al CP_1 per il pagamento di servizi; che il doc. 20 di parte opposta (contratto di sublocazione commerciale) parrebbe comprovare la disponibilità degli spazi di magazzino oggetto dei servizi di logistica per i quali è causa in capo al CP_1, risultando le asserite violazioni del divieto di sublocazione irrilevanti rispetto ai rapporti opponente - opposta, costituendo eventualmente meri inadempimenti contrattuali del CP_1 stesso nei confronti di soggetti estranei alla presente causa;*

che l'eccezione relativa alla presenza di clausola arbitrale nello statuto del CP_1 per quanto riguarda il contenzioso relativo ai rapporti consortili parrebbe priva di pregio, atteso che, come dimostrato dalla visura dimessa dall'opposta al doc. 18, l'opponente non sarebbe socia del CP_1 ; che per la medesima ragione anche l'eccezione di improcedibilità dispiegata parrebbe priva di pregio, non riguardando la presente vertenza una questione consortile e che, in ogni caso, il procedimento di mediazione parrebbe allo stato introdotto; che la sottoposizione a procedura concorsuale di soci del CP_1 parrebbe non rilevare ai fini dell'interruzione in considerazione dell'autonomia soggettiva del CP_1 stesso rispetto ai soci;" concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1408/2023 emesso in data 20/11/2023 dal Tribunale di Bolzano ed ammetteva le prove offerte dalle parti.

All'udienza del 3 febbraio e del 17 marzo 2025 venivano assunte le prove orali.

Il Giudice, quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per la discussione orale l'udienza del 13/11/2025.

In tale sede il procuratore speciale di ^{Parte} rinunciava alla redazione della sentenza in lingua tedesca.

Sentita la discussione orale, il Giudice, letto ed applicato l'art. 281 *sexies*, comma III, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

2. Occorre in primo luogo dare atto che, all'esito del processo, si ritiene di poter confermare:

a) che l'eccezione relativa alla presenza di clausola arbitrale nello statuto del CP_1 per quanto riguarda il contenzioso relativo ai rapporti consortili risulta priva di pregio, atteso che, come dimostrato dalla visura dimessa dall'opposta al doc. 18, l'opponente non è socia del CP_1 ;

b) che l'eccezione di improcedibilità dispiegata risulta priva di pregio, non riguardando la presente vertenza una questione consortile, bensì un contratto d'appalto di servizi, e che, in ogni caso, il procedimento di mediazione risulta essere stato comunque svolto (cfr. doc.ti 26, 27 e 28 di parte opposta);

c) che la sottoposizione a procedura concorsuale di soci del CP_1 non rileva ai fini dell'interruzione del presente procedimento in considerazione dell'autonomia soggettiva del CP_1 stesso rispetto ai soci.

Va parimenti confermata la debenza delle somme ingiunte come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr. 1408/2023 del 20.11.2023 per Euro 16.250,40 a titolo di capitale, oltre accessori e spese, in quanto, come emerge dal doc. 11 del monitorio (e-mail da ^{Parte} al CP_1 dd. 14/7/2023), [...]

CP_6 non mette in discussione la debenza degli importi di Euro 8.125,00 (ft. 43 del

31/05/2023) e di Euro 8.125,00 (ft 62 del 30/06/2023), evidenziando unicamente asserite irregolarità formali nell'emissione delle due fatture.

Per le ragioni esposte va dunque rigettata l'opposizione e così confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr. 1408/2023 del 20.11.2023 emesso nel procedimento per monitorio sub RG 3223/2023.

3. Non può invece essere accolta la domanda del CP_I in relazione alle pretese già azionate in monitorio, ma disattese in sede di decreto ingiuntivo, come pure non può essere accolta la domanda “complanare” relativa alle fatture:

- n. 91 del 30.09.2023 per Euro 840,00 oltre IVA;
- nr. 92 dd. 30.09.2023 per Euro 6.500,00.- oltre IVA;
- nr. 101 dd. 31.10.2023 per Euro 6.500,00.- oltre IVA;
- nr. 106 dd. 30.11.2023 per Euro 6.500,00.- oltre IVA;
- nr. 118 dd. 31.12.2023 per Euro 6.500,00.- oltre IVA;
- nr. 8 dd. 31.01.2024 per Euro 6.500,00.- oltre IVA;
- nr. 16 dd. 31.03.2024 per Euro 4.000,00.- oltre IVA.

3.1. Già in sede di provvedimento ex art. 640 c.p.c. il Giudice del monitorio aveva invitato ad integrare il ricorso, considerato che nel caso concreto *“le fatture non sono sufficientemente specifiche per comprendere l'esatta prestazione ed il modo di determinazione del corrispettivo (v. importi diversi a base mensile, importi per occupazione abusiva ecc.)”*.

Come sopra chiarito, pur a seguito del deposito della memoria autorizzata dd. 17/11/2023, il Giudice del monitorio riteneva che *“solo in misura limitata con riferimento alle fatture n. 43/2023 e 62/2023”* la pretesa del CP_I potesse trovare accoglimento.

In sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio parte opposta ben avrebbe potuto porre rimedio alle carenze di allegazione. Un tanto veniva tuttavia omissivo, essendosi il CP_I limitato nella sostanza ad una presa di posizione in merito alle eccezioni avversarie; a richiamare la asserita pattuizione di un *“importo forfettizzato mensile (euro 8.125,00.-/mese)”* (così pag. 6 della comparsa); ad azionare fatture non accompagnando la richiesta ad effettive specificazioni rispetto al contenuto delle prestazioni contrattuali eseguite (ciò vale per le fatture già dimesse in monitorio e non considerate tuttavia in sede di decreto ingiuntivo, nonché per la fattura nr. 91/2023) ovvero a spiccare ulteriori fatture per “occupazione abusiva”, recanti un importo arbitrariamente determinato, laddove peraltro il

concetto di “abuso”, non meglio definito, pare difficilmente attagliarsi alla fattispecie concreta in esame.

Il **CP_I** rinviava quindi *“alla quantificazione e specificazione delle attività di logistica e facchinaggio poste in essere in favore di parte opponente” “in sede istruttoria”*.

Ulteriore occasione per porre rimedio alle carenze in punto di allegazione veniva offerta dal termine di deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che consente alla parte di *“precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”*. Il **CP_I** opposto nulla depositava tuttavia nel termine concesso.

Neppure in sede di seconda memoria venivano effettivamente descritte le *“attività di logistica e facchinaggio poste in essere in favore di parte opponente”*. Nessun capitolo di prova veniva proposto al fine di comprovare l’entità dei compensi pattuiti, peraltro, come chiarito, mai allegati nel dettaglio o proposti nell’ambito di un puntuale computo a sostegno delle quantificazioni proposte in fattura, pur a fronte delle eccezioni in tal senso formulate da **Parte** in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..

A motivo delle gravi carenze in punto di allegazione e prova circa le prestazioni effettivamente rese nell’ambito del rapporto contrattuale azionato, nonché in relazione ai corrispettivi pecuniari previsti ed applicati in fattura, va rigettata la domanda di pagamento delle somme diverse da quelle relative alle fatture n. 43/2023 e 62/2023 riconosciute in sede di decreto ingiuntivo.

Ed infatti soltanto le fatture 43/2023 e 62/2023 recano importi coerenti con l’allegazione dell’accordo su di un *“importo forfettizzato mensile (euro 8.125,00.-/mese)”*.

Gli asseriti ulteriori accordi economici richiamati nel doc. 10, peraltro unicamente di massima e soggetti quindi ad ulteriore trattativa (*ibidem*: *“grazie per aver riassunti i punti di quanto trattato.. In linea i massima a me e **Per-** sembra in linea con quanto discusso e concordato. Domani mattina ce la guardiamo bene e ti risponderemo dettagliatamente”*), mai sono stati oggetto di puntuale allegazione in atti (*“non si può richiamare un documento genericamente, mandando al giudice di ricercare in esso gli elementi utili alla tesi sostenuta”* - Cassazione civile sez. I - 24/12/2004, n. 23976), né sono stati comunque proposti computi sulla base di essi.

In merito alla c.d. “occupazione abusiva” viene esposto in fatture un importo arbitrario. In ogni caso, a fronte dell’allegazione da parte di **Parte** della sussistenza di un rapporto contrattuale tra l’opponente e la società Zipi S.r.l., proprietaria del magazzino di via dell’Adige 5, ai fini dell’utilizzo di spazi, appare plausibile ritenere che, quantomeno per i mesi in relazione ai quali il **CP_I** evoca un’ “occupazione abusiva”, fosse in essere un titolo contrattuale che consentiva a **Parte** di disporre di spazi di magazzino a prescindere dal rapporto con **CP_I**, che era titolare soltanto di una parte

dell'immobile di via dell'Adige 5 in forza di rapporto di sublocazione (cfr. doc. 20 di parte opposta, contratto di sublocazione dd. 29/12/2019).

In tal senso si è infatti espresso il teste *Testimone_1* (all'epoca dei fatti controller presso la *Parte* sino alla fine del 2023 ed al momento della deposizione controller presso la Seab) che nella sua deposizione fa riferimento al “*contratto di affitto con Zipi srl*” del quale si era “*occupato*” come controller (“*Come controller in *Parte* realizzavo la verifica di allineamento tra la contabilità industriale e la contabilità analitica, ovvero di bilancio. Supportavo l'amministratore delegato su questioni di carattere generale sui contratti*”). Il testimone risulta pienamente attendibile in considerazione del fatto che attualmente non risulta dipendente di *Parte* o ad essa in alcun modo legato e che in ogni caso aveva diretta conoscenza della contrattualistica di *Parte* come controller. Al contrario gli operai *Persona_2* e *Persona_3* testimoni del *CP_1*, che hanno fornito diversa versione sul punto, ben potevano, in considerazione del loro differente ruolo, non conoscere appieno la contrattualistica ovvero fraintenderne il contenuto.

4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “*che [...] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata*” (cfr. Cass. 2014 n. 12002 e Cass. 2018 n. 11458), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni fin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.

5. In considerazione della soccombenza reciproca tra le parti come sopra delineata, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nel presente giudizio (art. 92 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **rigetta** l'opposizione proposta da *Parte_2*
- **conferma** il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr. 1408/2023 del 20/11/2023 emesso nel procedimento monitorio sub RG 3223/2023;
- **rigetta** ogni ulteriore domanda di parte opposta;
- **dichiara** l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Bolzano, il 14/11/2025